



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

- Visto il ricorso depositato in data 9/11/2020 da **ZHOU XIAOWEI** (c.f. ZHO XWI 76R02 Z210G) ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;
- dato atto che con decreto del 06/11/2020 è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;
- rilevato che con decreto del 31/12/2020, in considerazione dell'entrata in vigore, a decorrere dal 25/12/2020, delle modifiche apportate alla l. 3/2012 con l'art. 4-ter, comma 1, della l. 176/2020, applicabili anche alle procedure pendenti ed avendo il debitore invocato l'applicazione del nuovo disposto dell'art. 12, comma 3-quater è stata chiesta l'integrazione della relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis.1 e 3-bis.2, l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per tenere conto delle nuove indicazioni;
- Vista l'integrazione effettuata in data 19/01/2021, nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

In merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, si richiama integralmente il contenuto del decreto in data 14/11/2020.

In ordine ai nuovi requisiti, inserito dai commi d-bis) e d-quater) dell'art. 7, si osserva



che da quanto relazionato dal gestore dell'O.C.C. e dalla documentazione prodotta, il debitore non ha già fruito per due volte dell'esdebitazione e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Anche in relazione al requisito del sovraindebitamento è sufficiente il richiamo al contenuto del decreto già emesso.

Con l'integrazione da ultimo depositata, il debitore ha allegato una nuova relazione del gestore dell'O.C.C. redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 12 che prevede, a differenza di quanto avveniva in precedenza, che all'accordo sia allegata una relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto, ad eccezione del punto g) non essendovi divisione in classi dei creditori.

**a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:**

Il sovraindebitamento dello Zhou è direttamente collegato l'attività svolta con l'impresa individuale CMC Cartucce Rigenerazione di Zhou Xiaowei, con sede in Forlì (P. IVA 03393540400), che aveva ad oggetto la vendita e rigenerazione di cartucce e toner per stampanti, ed ha operato dal 2004 al 2013, periodo in cui si è maturato un rilevante debito



verso l'Erario in seguito ad avvisi di accertamento notificati tra gli anni 2012-2014 per maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP ed una maggiore imposta IVA per gli anni dal 2007 al 2010. Tale attività è cessata nel 2013, con cancellazione dal Registro delle in data 04/11/2013.

Da quanto riferito dal gestore, tali irregolarità erano verosimilmente addebitabili al consulente contabile-fiscale che all'epoca assistiva il debitore, professionista coinvolto, nel medesimo periodo e per le medesime contestazioni notificate anche al debitore, in reati connessi alla falsa fatturazione con un procedimento giudiziario conclusosi con la condanna patteggiata a due anni di reclusione. Il comportamento fraudolento adottato da tale consulente, dalle notizie di stampa pubblicate, costituiva infatti nel rivolgersi, offrendo i propri servizi, soprattutto a cittadini di origine orientale, da poco arrivati in Italia, non a conoscenza della lingua italiana e del complesso sistema tributario.

Non vi sono quindi elementi per affermare l'origine dolosa del sovraindebitamento né la consapevolezza dello Zhou in merito all'operato del proprio consulente e ai presupposti degli avvisi di accertamento.

Come correttamente evidenziato nella relazione del Gestore, gli atti dispositivi posti in essere nel 2011 (donazione di quote societarie e vendita di un fabbricato) non assumono rilevanza in questa sede, dovendo aversi riguardo solo a quelli compiuti nei 5 anni precedenti il deposito del ricorso. Né tali atti possono qualificarsi come atti in frode ai creditori, in quanto anteriori agli stessi avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate e mai impugnati dai creditori con azione revocatoria.

Si aggiunge che dai controlli effettuati dal Gestore sugli estratti conto forniti dal debitore (a partire dall'aprile 2015 fino all'aprile 2020), nonché sulle visure storiche rilasciate dall'Ufficio Provinciale - Servizi Catastali e dal Pubblico Registro Automobilistico, non è emersa alcuna variazione del tenore di vita dello Zhou tale da far presumere l'ottenimento di indebito vantaggio personale da tali violazioni tributarie.

**b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:**

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'assenza di patrimonio e all'insufficienza di reddito tanto che la stessa proposta formulata è fondata sull'apporto di



finanza esterna.

**c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:**

Non consta la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

**d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:**

Il gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta già esaminata in sede di decreto di apertura, dandosi atto che al ricorso era già allegata la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione stante l'assenza di beni liquidabili e la sostenibilità della proposta unicamente per effetto dell'apporto di un terzo, che ha sottoscritto il proprio impegno, rilasciando anche gli assegni, a garanzia, della serietà dell'impegno.

**e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:**

in merito ai costi della procedura, la relazione integrativa precisa che gli stessi sono integrati dal compenso spettante al consulente che ha assistito il debitore, dott. Di Bella, pari a € 13.956,80, al compenso dell'O.C.C. pari a € 9.757,56, alle spese di procedure, indicate in € 1.700 per la registrazione del decreto e le spese di pubblicazione.

**f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:**

Quanto al contenuto della proposta, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione, la stessa prevede il pagamento in misura pari al 5% del credito di Agenzia delle Entrate, per un importo di € 111.046,71, e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo di € 8.914,42 da pagare entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa con l'apporto della complessiva somma di € 150.000, messa a disposizione da un terzo (la ex-moglie Chen Xiaojian), condizionatamente alla definitività dell'omologa dell'accordo, e da versarsi allo stesso Gestore che ne curerà i pagamenti.

Pur avendo Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione già espresso il loro voto contrario, in considerazione della disposta integrazione e delle modifiche



normative nel frattempo entrate in vigore, con particolare riguardo al comma 3-quater dell'art. 12, si rende necessario rifissare l'udienza al fine di consentire agli unici due creditori di esprimere un nuovo voto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, in vigore fino alla scadenza dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30/04/2020) per effetto dell'art. 23, 1° co., d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti ed essendo il debitore già costituito mediante un professionista e assistito dal gestore dell'OCC può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza cartolare;

**conferma la dichiarazione di apertura**

della procedura di sovraindebitamento in favore di **ZHOU XIAOWEI** nato il 2/10/1976 a Zhejiang in Cina (c.f. ZHO XWI 76R02 Z210G), residente a Forlì via Schiapparelli n. 61, diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

**fissa**

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **04/03/2021 ore 12,00**

**dispone**

**lo svolgimento** dell'udienza in modalità cartolare con la sola trattazione scritta *ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l.*



34/2020, conv. L. 77/2020;

**dispone**

che la proposta e successive integrazioni, corredata dall'originaria relazione dettagliata dell'O.C.C. e da quella integrativa depositata il 19/01/2021, unitamente ai decreti del 14/11/2020, del 31/12/2020 e al presente decreto, siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena stante la pregressa attività svolta e siano comunicati, a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**dispone**

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

**avverte**

il debitore istante che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

**avverte**

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

**avverte**

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., all'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di consenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà



esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

**assegna**

al gestore dell'O.C.C. termine sino alle ore 9,00 del giorno dell'udienza come sopra fissata per depositare la documentazione attestante le comunicazioni inviate ai creditori del ricorso e decreto nonché della relazione sull'esito dei voti;

**avverte**

che potrà essere presentata, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, ed espressione dell'eventuale consenso alla trattazione da remoto in videoconferenza.

Si comunichi al debitore ricorrente e all'O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 20 gennaio 2021

**Il Giudice**

*dott. ssa Barbara Vacca*

